

T R I B U N A L E D I C H I E T I
S E Z I O N E F A L L I M E N T A R E

Il Giudice delegato, sciogliendo la riserva del 3 agosto 2010 sul reclamo *ex art. 36 l. fall.* presentato dalla D.D.P. S. S.P.A. avverso il Disciplinare di Gara predisposto dal Curatore del Fallimento V.P. S.R.L., avv. G. I., per la vendita o, in subordine, l'affitto del complesso aziendale della società fallita, visti gli atti e lette le memorie depositate nel termine assegnato, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

1. La D.D.P. S.S.P.A. ha proposto reclamo avverso il Disciplinare di Gara predisposto dal Curatore per la vendita o, in subordine, l'affitto del complesso aziendale della fallita V.P. S.R.L. nella parte in cui ha limitato la partecipazione alla procedura competitiva ai soli imprenditori italiani o stranieri che, oltre ad avere i requisiti richiesti in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private previste dalla legge Regione Abruzzo del 31 luglio 2007, n. 32, dalla legge Regione Abruzzo del 10 marzo 2008, n. 5 e dalla delibera della G.R.A. del 1 luglio 2008, n. 591, siano già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, assumendo che tale limitazione contrasterebbe con le regole della procedura concorsuale intese a garantire la massima soddisfazione per i creditori concorsuali, e darebbe luogo ad una falsa applicazione delle regole statali e regionali in materia di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento di strutture sanitarie, privando un numero indeterminato di soggetti, tra i quali essa istante, della possibilità di partecipare legittimamente alla competizione;

2. All'udienza del 3 agosto 2010, fissata per la comparizione delle parti, il Curatore ha depositato osservazioni scritte, con le quali ha invocato il rigetto del reclamo. Alla stessa udienza, la reclamante ha eccepito la irrivalenza della costituzione del Curatore, perché non autorizzato e privo di difesa tecnica.

3. Prima di esaminare il merito del reclamo, va rilevata l'infondatezza della eccezione processuale sollevata dalla società istante. Infatti, secondo l'indirizzo preferibile, il reclamo previsto dall'art. 36 l. fall. non integra uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori, che dà luogo ad un procedimento fortemente destrutturato, nel quale il curatore interviene, personalmente, a tutela dell'interesse della procedura e non di un interesse personale. D'altra parte, il richiamo contenuto nell'art. 36 l. fall. all'esigenza di tutela del contraddittorio evoca certamente il rispetto di garanzie processuali, ma non offre alcun argomento per individuare l'intensità di tali garanzie, né conferma la necessità della difesa tecnica, basti pensare che le esigenze del contraddittorio devono certamente essere rispettate anche nei procedimenti, di natura contenziosa, nei quali, per espressa previsione di legge, le parti pos-

sono stare in giudizio personalmente (art. 82, 1° e 2° comma, c.p.c.). Al contrario, ad avviso di questo giudice, la possibilità per il curatore di partecipare al procedimento in oggetto senza l'assistenza di un difensore si ricava chiaramente dal fatto che l'art. 36 l. fall. riserva la decisione sul reclamo alla competenza del giudice delegato. Infatti, se il curatore dovesse costituirsi formalmente in giudizio, a mezzo di un difensore, la sua costituzione dovrebbe essere autorizzata dal giudice delegato (art. 31 l. fall.), il quale, tuttavia, in base alla previsione dell'art. 25, 2° comma, l. fall. non potrebbe poi trattare il reclamo.

4. Nel merito, è sufficiente rilevare che la clausola del Disciplinare di Gara per la vendita e, in subordine, l'affitto del complesso aziendale della società fallita, che limita la partecipazione alla procedura competitiva alle sole imprese italiane o straniere che siano già munite della autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è pienamente legittima, in quanto conforme alla clausola contenuta nei contratti di accreditamento stipulati dalla Curatela fallimentare con la Regione Abruzzo. Infatti, l'art. 16 dei suddetti contratti dispone, al primo comma, che: "In considerazione della finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua riallocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente prevedi affitto delle stessa per un periodo limitato, è consentita, eccezionalmente, la cessione del contratto a imprese in possesso dei requisiti della legge per l'esercizio di impresa sanitaria". Com'è noto, tra i requisiti in questione, vi è il possesso della autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria prevista dalla legislazione nazionale (in particolare dal d.l.vo 19 giugno 1999, n. 229, che, dando attuazione alla l. delega n. 419 del 1998, ha integrato il d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 502), nonché dall'art. 1 della legge della Regione Abruzzo del 31 luglio 2007, n. 32, che indica il possesso di tale autorizzazione come presupposto necessario per lo svolgimento dell'attività sanitaria e socio sanitaria da parte di strutture pubbliche e private.

La tesi della società reclamante, secondo cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria non dovrebbe costituire un requisito per la partecipazione alla procedura competitiva, ma soltanto un requisito per il successivo esercizio dell'attività sanitaria da parte del cessionario o dell'affittuario dell'azienda, non ha pregio, poiché, con la clausola contrattuale sopra riportata, la Regione Abruzzo ha imposto alla procedura fallimentare un preciso limite nella scelta del possibile cessionario della azienda, che si pone come presupposto o condizione di ammissibilità per la partecipazione alla gara. Del resto, poiché il rilascio della autorizzazione in questione non deriva dal possesso dell'impresa, né integra un atto dovuto per imprese che abbiano determinate caratteristiche dimensionali e di efficienza, ma costituisce un atto subordinato all'accertamento, in capo all'istante, di particolari requisiti di carattere oggettivo, ma anche soggettivo, la cui valutazione è rimessa al potere discrezionale del Sindaco, l'interpretazione proposta dal-

la odierna reclamante non consentirebbe alla Curatela di stabilire, al momento del trasferimento o dell'affitto dell'azienda in capo all'aggiudicatario, se quest'ultimo versi effettivamente nelle condizioni prescritte dalla Regione, e, dunque, se lo stesso potrà successivamente subentrare nei contratti di accreditamento stipulati, eccezionalmente, dall'ente pubblico con il fallimento. D'altra parte, occorre anche considerare che il tempo necessario al cessionario o all'affittuario dell'azienda per conseguire l'autorizzazione in questione, oltre a determinare una inevitabile interruzione nello svolgimento dell'attività sanitaria, con conseguente vanificazione delle molteplici finalità per le quali il Tribunale di Chieti ha ritenuto di dover disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa con la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell' 104, 1° comma, l. fall., potrebbe determinare la revoca degli accreditamenti da parte della Regione. Infine, come rilevato dal Curatore, se la liquidazione concorsuale deve porsi l'obiettivo di massimizzare l'interesse dei creditori, attraverso il conseguimento della maggior somma possibile da destinare al loro soddisfacimento, ciò non esclude che la gestione complessiva della procedura possa essere finalizzata al conseguimento anche di ulteriori interessi, come, nel caso di specie, quello, di carattere generale, volto ad evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie in favore dei pazienti ricoverati presso la Casa di Cura, nonché quello dei lavoratori volto alla conservazione della struttura produttiva e dei livelli occupazionali. Secondo questo giudicante, la tutela degli interessi da ultimo richiamati è stata posta dal Tribunale a fondamento dell'esercizio provvisorio disposto con la sentenza di fallimento, ed impone oggi di evitare la cessione o il trasferimento dell'azienda in favore di soggetti che, in ipotesi, non potrebbero concretamente esercitarla. Invece, nell'interesse del risultato economico della procedura competitiva, è auspicabile che tutti i soggetti interessati possano munirsi, entro il termine previsto, degli strumenti e delle forme idonee per partecipare alla gara.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società istante e al Curatore.

Chieti, 10 agosto 2010

Il Giudice delegato
dott. Adolfo CECCARINI